



COMUNE DI ALATRI
(Provincia di Frosinone)

*Allegato sub A) alla Deliberazione di
Consiglio Comunale N° 60 del 29 Novembre 2010*

*Il Segretario Generale
(Dr. Alberto Vinci)*

REGOLAMENTO

COMUNALE DEL SERVIZIO

GESTIONE DEI RIFIUTI

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 03 DELL'11 FEBBRAIO 2004).

(COSI' COME MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.60 DEL 29 NOVEMBRE 2010)

INDICE

COMUNE DI ALATRI	1
TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI	4
Capo I - Principi Generali	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Adeguamento a norme nazionali e/o regionali	5
Art. 3 – <i>Prevenzione della produzione dei rifiuti</i>	5
Art. 4 – <i>Recupero dei rifiuti</i>	6
Art. 5 Art. 3 - Definizioni.....	6
Art. 6 Art. 4 – Classificazione rifiuti	11
Art. 7 Art. 5 - Rifiuti non soggetti alle norme del presente Regolamento	13
Art. 8 Art. 6 - Condizioni generali per l’esercizio del servizio	14
Art. 9 Art. 7 - Modalità organizzativa del servizio	14
Art. 10 Art. 8 - Informazione all’utenza.....	14
Art. 9 – <i>Promozione attività inerenti a recupero di materiali e/o energia</i> soppresso.....	15
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI	15
Art. 11 Art. 10 - Area di espletamento del servizio	15
Art. 12 Art. 11 - Stazioni ecologiche - <i>Centri di raccolta comunale (Ecocentro e/o Isole Ecologiche)</i>	16
<u>ART. 12.1 – CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DELL’ECOCENTRO</u>	<u>16</u>
<u>ART. 12.2 – CONTROLLO DELL’ISOLA ECOLOGICA/ ECOCENTRO</u>	<u>19</u>
<u>ART. 12.3 – UTENZE AMMESSE AL CONFERIMENTO</u>	<u>19</u>
<u>ART. 12.4 – RIFIUTI CONFERIBILI</u>	<u>20</u>
<u>ART. 12.5 – PESATURA DEI RIFIUTI</u>	<u>21</u>
<u>ART. 12.6 – ORARIO DI APERTURA</u>	<u>21</u>
<u>ART. 12.7 – ACCESSO DEI SOGGETTI CONFERENTI</u>	<u>21</u>
<u>ART. 12.8 MODALITÀ DEL CONFERIMENTO</u>	<u>22</u>
<u>ART. 12.9 – ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO</u>	<u>22</u>
<u>ART. 12.10 – COOPERAZIONE DEL GESTORE</u>	<u>23</u>
<u>ART. 12.11 – DANNI E RISARCIMENTI</u>	<u>23</u>
<u>ART. 12.12 – CONTROLLO DEL COMUNE</u>	<u>23</u>
<u>ART. 12.13 – COSTI SMALTIMENTO E RICAVI CONAI</u>	<u>24</u>
<u>ART. 12.14 – DIVIETI</u>	<u>24</u>
CAPO III - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	24
Art 13 Art. 12 - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	24
Art. 13 – Esclusioni Abrogato	25
Art. 14 - Coefficiente di produttività specifica	25
Art. 15 - Criteri qualitativi per l’assimilazione e il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio	25
Art.16 - Criteri quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio	27
Art. 17 - Procedure di accertamento	27
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	28
Capo I – Rifiuti urbani e speciali assimilati	29
Art. 18 - Generalità	29
ART.19 - CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI - CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA	29
ART.20/I – SISTEMA DI RACCOLTA “PORTA A PORTA”	29
Art. 21 - Divieti	31
Art. 22 Art. 21 - Modalità di conferimento.....	32
Art. 23 - Raccolta rifiuti urbani interni e rifiuti speciali assimilati	32
Art. 24 - Rifiuti sanitari e cimiteriali	33
Capo II Raccolta differenziata integrata dei rifiuti urbani e assimilati	33
Art. 25- Raccolta differenziata integrata dei rifiuti urbani e assimilati	33

Art. 26 - Organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati	34
Art. 27 – <i>Tipologia di rifiuti raccolti in modo differenziato</i> Raccolta differenziata integrata con priorità alla componente organica	35
Art. 27 – Raccolta tramite contenitori stradali. Modalità di conferimento dei rifiuti e organizzazione ABROGATO	38
Art. 28 – Raccolta frazione organica ABROGATO	38
Art. 29 – Raccolta degli imballaggi di plastica, vetro e metallo ABROGATO.....	40
Art. 28- Raccolta degli abiti usati	40
Art. 31 – Raccolta differenziata dei rifiuti cellulosici ABROGATO	40
Art. 32 – Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi – ABROGATO.....	40
Capo III – Dei rifiuti urbani ingombranti, dei beni durevoli e delle frazioni verdi	41
Art. 33 – Conferimento rifiuti urbani ingombranti – ABROGATO	41
Art. 34 – Raccolta rifiuti urbani ingombranti, dei beni durevoli e della frazione verde – ABROGATO ..	41
Art. 29 - Compostaggio domestico.....	42
Capo IV - Dei rifiuti urbani provenienti dallo spezzamento e dal rinvenimento stradale o in altri siti pubblici (rifiuti esterni)	42
Capitolo I – Igiene Urbana	42
Art. 30 Art. 36 – Ambito di applicazione	42
Art. 31 Art. 37 – Spazzamento, raccolta e trattamento.....	42
Art. 32 Art. 38 – Individuazione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento.....	43
Art 33 Art. 39 – Installazione e uso dei cestini portarifiuti	43
Art. 34 Art. 40 – Altri servizi di pulizia.....	44
Art. 35 Art. 41 – Pulizia dei contenitori	44
Art. 36 Art. 42 – Mezzi di trasporto e postazioni dei contenitori.....	44
Art. 37 Art. 43 – Vigilanza sul servizio.....	45
Capitolo II - Obbligo dei privati.....	45
Art 38 Art. 44 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati.....	45
Art 39 Art. 45 – Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, manifestazioni.....	45
Art. 40 Art. 46 – Carico, scarico e trasporto di merci e materiali	46
Art. 41 Art. 47 – Sgombero della neve. Obblighi del servizio e dei frontisti.....	46
Art. 42 Art. 48 - Obblighi diversi.....	47
Art. 43 Art. 49 – Pulizia di aree pubbliche: divieti e obblighi.....	47
Art. 44 Art. 50 – Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche.....	47
Art. 45 Art. 51 – Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario.....	47
Art. 46 Art. 52 - Pulizia dei mercati.....	48
Art. 47 Art. 53 - Esercizi stagionali	48
Capo V – Rifiuti speciali.....	48
Art. 48 Art. 54 - Convenzioni per lo smaltimento di rifiuti speciali tramite il servizio pubblico	48
Art. 49 Art. 55 - Raccolta e recupero inerti da demolizioni edilizie.....	49
Capo VI – Rifiuti urbani pericolosi.....	49
Art. 50 Art. 56 – Raccolte differenziate dei rifiuti urbani pericolosi	50
TITOLO III -DIVIETI E SANZIONI.....	50
CAPO I - DIVIETI	50
Art. 51 Art. 57 - Divieti generali.....	50
Art. 52 Art. 58 - Divieto di conferimento indifferenziato di rifiuto verde.....	51
Art. 53 Art. 59 - Divieto di conferimento indifferenziato di materiali riciclabili omogenei	51
Art. 60 – Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballi secondari e terziari Abrogato	51
CAPO II - SANZIONI	52
Art. 54 Art. 60 – Sanzioni.....	52

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Principi Generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

~~Il presente Regolamento, conformemente all'art. 21 del D.Lgs 5.2.1997, n. 22 e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, disciplina la fase del conferimento da parte degli utenti, della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento:~~

- ~~a) dei rifiuti urbani non pericolosi (interni)~~
- ~~b) dei rifiuti urbani, provenienti dallo spazzamento e reinvenimento stradale o in altri luoghi pubblici (esterni);~~
- ~~c) dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;~~
- ~~d) dei rifiuti urbani pericolosi avviati allo smaltimento.~~

~~Tale attività di pubblico interesse, conformemente alla qualifica attribuita dal decreto legislativo predetto, è gestita in regime di privativa con le modalità organizzative di cui all'art.113 del Decreto Legislativo del 18.08.2000, n° 267 e s.m.i..~~

~~Il presente regolamento disciplina altresì i criteri generali per la istituzione di servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e non rientranti fra i servizi gestiti in regime di privativa, bensì su base convenzionale fra il gestore del servizio e l'utenza privata.~~

~~Sempre nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il presente regolamento disciplina:~~

- ~~a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;~~
- ~~b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;~~
- ~~c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;~~
- ~~c) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs n. 22/97 e D.M. Ambiente del 04.08.2001 n° 181;~~
- ~~d) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;~~
- ~~e) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;~~
- ~~f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai~~

~~rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs n. 22/97.~~

Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti nel territorio della Città di Alatri, ai sensi dell'art. 198 co. 2 del D.Lgs. 152/2006 ("Codice dell'Ambiente").

L'Amministrazione con il presente regolamento intende regolamentare la gestione dei rifiuti urbani per motivi igienico-sanitari e di sicurezza pubblica .

Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità stabilisce:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;*
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*
- c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia;*
- d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumazione di cui all'art. 184 co. 2 lett. f) del D.Lgs. 152/2006;*
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme del conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standards minimi da rispettare;*
- f) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2 lettera e) e ferme restando le disposizioni di cui all'art. 184 comma 2 lett. c) e d) del D.Lgs. 152/2006;*
- g) determinare le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione.*

Art. 2 - Adeguamento a norme nazionali e/o regionali

Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che facciano ricorso espressamente ad obblighi di modificazione da apportare al regolamento o che presentino il carattere della norma programmatica.

In tale ultima fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione.

Sono fatti salvi i limiti all'autonomia normativa comunale di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Art. 3 – Prevenzione della produzione dei rifiuti

Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni e con l'eventuale concorso del Gestore del servizio, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria-

ria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) la promozione di strumenti economici, sistemi di gestione ambientale certificati, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, il miglior utilizzo delle risorse e una riduzione della produzione dei rifiuti;
- c) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
- d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
- e) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- f) la promozione di accordi, contratti di programma, intese, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, anche relativamente alle destinazioni di prodotti o beni a forme di reimpiego prima della loro dismissione.

Art. 4 – Recupero dei rifiuti

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani la Città di Alatri si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
- c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.

Art. 5 ~~Art. 3~~ - Definizioni

~~In relazione alle successive disposizioni e norme, valgono le definizioni di cui all'art.6 del D.Lgs. 05.02.1997, n.22 nonché le seguenti definizioni regolamentari:~~

~~**Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/97, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;~~

~~**Produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;~~

~~**Detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;~~

~~**Gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;~~

~~**Conferimento:** le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e alle attrezzature o alle strutture di rac-~~

~~colta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;~~

~~**Raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;~~

~~**Raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;~~

~~**Smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97;~~

~~**Recupero:** le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97;~~

~~**Luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;~~

~~**Stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97;~~

~~**Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:~~

- ~~1. i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né polichlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 2,5 ppm;~~
- ~~2. i rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i dieci metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo in deposito non supera i dieci metri cubi all'anno;~~
- ~~3. i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i venti metri cubi nell'anno;~~
- ~~4. il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;~~
- ~~5. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;~~

~~**bonifica:** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto della stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limiti conformi all'utilizzo previsto dell'area;~~

~~**messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;~~

~~**combustibile da rifiuti:** il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;~~

compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e in particolare a definirne i gradi di qualità;

cernita: operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;

trattamento intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione, ovvero atte a renderne possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;

isole ecologiche: insieme di contenitori stradali per la raccolta, accessibili in qualsiasi momento;

stazioni ecologiche: punto di conferimento sorvegliato, anche per rifiuti verdi ingombranti e pericolosi, senza trattamento;

piattaforma ecologica: punto di conferimento sorvegliato, anche per rifiuti verdi ingombranti e pericolosi, con trattamenti preliminari;

frazione organica: i rifiuti putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani ed assimilati;

frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico; tale frazione è di interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme sia nelle singole componenti;

spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e di altri corsi d'acqua.

trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o impianti, al luogo di riutilizzo, riciclaggio, recupero, trattamento, smaltimento;

imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo scopo stesso;

imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es. bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatole da scarpe, ecc.);

imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia vendute come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es.: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, ecc.)

imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità

~~di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (es. pallets, casse in legno o metallo per la consegna delle merci, ecc.);~~

~~**coefficienti per la produttività specifica:** valore espresso in Kg/mq anno che fornendo quantificazione della produzione annua di rifiuti da parte di una determinata attività, in rapporto con la superficie dei locali ove si svolge l'attività di che trattasi, consente di valutarne l'attitudine a produrre rifiuti.~~

~~I coefficienti di produttività specifica ottenuti come media dei valori singoli rilevati tramite monitoraggio periodico effettuato su campioni rappresentativi di categorie omogenee di attività, vengono assunti come riferimento per l'indicizzazione dell'effettivo grado di utilizzazione del pubblico servizio e della conseguente determinazione delle tariffe unitarie da stabilirsi per le diverse attività comprese nelle classi di contribuenza previste dai meccanismi d'applicazione della tariffa RSU.~~

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per gestione di rifiuti urbani sono fissate le seguenti definizioni:

RIFIUTO : qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

PRODUTTORE : la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.

DETENTORE : il produttore dei rifiuti (persona fisica o giuridica) o il soggetto che li detiene.

GESTIONE : la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.

CONFERIMENTO: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato.

RACCOLTA : le operazioni di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

RACCOLTA DIFFERENZIATA : la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero.

SMALTIMENTO : ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste dall'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

RECUPERO: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 10 .

STOCCAGGIO: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 12 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta 13 .

DEPOSITO TEMPORANEO: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle condizioni di cui all'art.183 lettera m) del D.Lgs. 152/2006

TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti.

TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti.

SMALTIMENTO FINALE: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti (le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006).

BONIFICA: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area ai sensi del D.M. 471/99 e s.m. e i.

FRAZIONE UMIDA : rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani.

FRAZIONE SECCA: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico.

FRAZIONE VERDE: derivati dalla potatura degli alberi, ramaglie e sfalci dell'erba.

COMPOST DA RIFIUTI : prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e in particolare a definirne i gradi di qualità.

GESTORE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI : l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione di rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'albo di cui all'art. 212 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'allegato A annesso al regolamento di cui al D.P.R. n. 34 del 25/01/2000.

SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi i giardini ed i parchi, sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI (ECOCENTRO e/o ISOLA ECOLOGICA): area, debitamente attrezzata con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, realizzata nel rispetto, realizzati nel rispetto del D.lgs. 12 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni (DM 08 aprile 2008, n. 31623), sono opportunamente attrezzati e autorizzati per il conferimento delle diverse tipologie di rifiuto e aperti al pubblico in giorni e orari prestabiliti, dotati di appositi regolamenti d'accesso e di utilizzo, con la presenza di personale addetto.

CONTRATTO DI SERVIZIO: il contratto stipulato con il Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 6 ~~Art. 4~~ - Classificazione rifiuti

~~Ai fini dell'attuazione del D.Lgs. 22/97, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.~~

1. Sono rifiuti urbani:

- ~~a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;~~
- ~~b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs n. 22/97 e compresi i rifiuti sanitari assimilati di cui al D.P.R. del 15 luglio 2003, n° 254;~~
- ~~c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;~~
- ~~d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;~~
- ~~e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;~~
- ~~f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) e comunque conformi a quanto previsto nel citato D.P.R. N° 254 del 15 luglio 2003 e del relativo regolamento comunale.~~

2. Sono rifiuti speciali:

- ~~a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;~~
- ~~b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;~~

- ~~e) i rifiuti da lavorazioni industriali;~~
- ~~d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;~~
- ~~e) i rifiuti da attività commerciali;~~
- ~~f) i rifiuti da attività di servizio;~~
- ~~g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;~~
- ~~h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;~~
- ~~i) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.~~

3. Sono pericolosi i rifiuti non domestici

~~I rifiuti precisati nell'elenco di cui all'allegato D) del D.Lgs n. 22/97 sulla base degli allegati G, H e I del D.Lgs n. 22/97 e successive modificazioni.~~

Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

1. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;*
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198 co. 2 let. g) del D.Lgs. 152/2006;*
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;*
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;*
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;*
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).*

2. Sono rifiuti speciali:

- a) rifiuti da attività agricole e agro-industriali;*
- b) i rifiuti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006;*
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 185, co. 1, let. i) del D.Lgs. 152/2006;*
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;*
- e) i rifiuti da lavorazioni commerciali;*
- f) i rifiuti da attività di servizio;*
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;*
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;*
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;*

- a) l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- b) m) il combustibile derivato da rifiuti;
- c) n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani

3. Sono rifiuti pericolosi:

I rifiuti non domestici indicati espressamente come tali con apposito asterisco nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H e I alla medesima parte quarta;

1. Il Comune, ai sensi delle attuali normative nazionali e regionali conserva il potere di assimilare i rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, con idonea deliberazione consiliare.

2. Fino all'emanazione dei criteri quali-quantitativi di assimilazione da parte dello Stato, come previsto dal D.Lgs. 152/2006, si utilizzeranno i criteri tecnici previsti dalle norme tecniche attualmente in vigore e meglio individuati all'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 7 ~~Art. 5~~ - Rifiuti non soggetti alle norme del presente Regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- e) ai materiali esplosivi in disuso;
- f) alle terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazioni di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
- g) ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 25.10.1999 n° 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto;
- h) alle emissioni nell'aria soggette ad apposita disciplina.

Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

Art. 8 ~~Art. 6~~ - Condizioni generali per l'esercizio del servizio

Le attività disciplinate nel presente Regolamento devono essere esercitate nel rispetto delle seguenti condizioni generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Il Comune d'intesa con il soggetto gestore promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art. 9 ~~Art. 7~~ - Modalità organizzativa del servizio

Il Comune esplica le attività disciplinate dal presente regolamento ~~utilizzando una formula organizzativa di carattere sovracomunale mediante adesione al Consorzio Intercomunale GAIA.~~ in regime di privativa

Art. 10 ~~Art. 8~~ - Informazione all'utenza

Dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:

- tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
- finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
- destinazioni delle frazioni recuperate;
- obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.

In particolar modo ciò potrà avvenire:

- mediante cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta;
- mediante comunicati stampa;
- mediante volantini consegnati direttamente all'utenza interessata;
- mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.

Il gestore è tenuto a comunicare ogni variazione apportata alle modalità di effettuazione del servizio all'utenza interessata con un preavviso minimo di 7 giorni, fatti salvi i casi di urgenza e di forza maggiore.

Art. 9 - ~~Promozione attività inerenti a recupero di materiali e/o energia~~ ~~soppresso~~

~~Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al recupero, al riciclaggio, alla produzione di energia, nel rispetto di principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti.~~

~~Il Comune, d'intesa con il gestore, promuove l'organizzazione del Servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti all'art. 24, comma 1, del D.Lgs n. 22/97.~~

~~In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 49, comma 10, del D.Lgs n. 22/97 possono essere previste le seguenti promozioni ed agevolazioni per le utenze domestiche per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni:~~

- ~~1. — istituzioni di stazioni ecologiche comunali e/o sovracomunali;~~
- ~~2. — agevolazioni nella determinazione della tariffa.~~

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11 ~~Art. 10~~ - Area di espletamento del servizio

~~I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati con il metodo del "porta a porta" sono definiti con l'obiettivo di raggiungere tutti estendere al massimo numero gli utenti dell'intero territorio comunale potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.~~

~~Il servizio è pertanto garantito in regime di privativa su tutto il territorio comunale:~~

- ~~a) — a tutta l'area urbana e alla sua periferia insediata;~~
- ~~b) — a tutti i centri frazionali;~~
- ~~d) — a tutti i nuclei abitativi sparsi.~~

Zona DM: *è la parte del territorio compresa all'interno delle mura, ovvero il centro storico, in cui risiedono 1.057 famiglie ed è formato da strade strette non accessibili ai mezzi grandi per la raccolta dei rifiuti;*

Zona AU: *è la zona urbana all'esterno delle mura, in cui risiedono 1.856 famiglie. È formata da strade accessibili ai mezzi grandi per la raccolta dei rifiuti e caseggiati di medie dimensioni pluriutenze*

Zona AR1: *è la zona rurale più prossima al centro urbano, in cui risiedono 2.276 famiglie ed è formato per lo più da strade accessibili ai mezzi grandi per la raccolta dei rifiuti e da raggruppamenti di case singole;*

Zona AR: *è la zona rurale, molto vasta, in cui risiedono 5.055 famiglie. È costituita prevalentemente da strade non molto ampie e case singole dotate di*

giardini/ampi spazi circostanti.

Art. 12 ~~Art. 11~~ - Stazioni ecologiche - Centri di raccolta comunale (Ecocentro e/o Isole Ecologiche)

1. Sono istituiti nel territorio Comunale due centri di comunali per la raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato. Tali centri siti in Via Aldo Moro ed In Via di Mezzo, realizzati nel rispetto del D.lgs. 12 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni (DM 08 aprile 2008, n. 31623), sono opportunamente attrezzati e autorizzati per il conferimento delle diverse tipologie di rifiuto e aperti al pubblico in giorni e orari prestabiliti, dotati di appositi regolamenti d'accesso e di utilizzo, con la presenza di personale addetto.

2. Per l'applicazione del presente Regolamento in ordine alla gestione delle Isole Ecologiche, si specificano le seguenti definizioni:

- **ecocentro o centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani:** area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e di trattamento;
- **detentore:** produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
- **utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente:** utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
- **utenze domestiche:** nuclei familiari;
- **utenze non domestiche:** operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi;
- **gestore:** soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta;
- **responsabile del centro:** soggetto, designato dal gestore, quale responsabile della conduzione del centro;
- **RAEE:** rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- **Norme di Riferimento:** DM 08/04/2008: Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche".

Art. 12.1 – Criteri generali per la gestione dell'Ecocentro

1. Il gestore è tenuto a:
 - a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità dell'ecocentro da parte dei soggetti conferenti;
 - b) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;

- c) *rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;*
- d) *evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;*
- e) *salvaguardare l'ambiente;*
- f) *eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e le altre norme applicabili all'attività di gestione;*
- g) *compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con il Comune, le schede di cui agli Allegati Ia e Ib del DM 08/04/2008;*
- h) *provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, delle alberature, degli impianti e delle attrezzature presenti nell'ecocentro;*
- i) *mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;*
- j) *gestire gli impianti e le attrezzature presenti nell'ecocentro nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;*
- k) *rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;*
- l) *stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.*

2. *Il gestore è tenuto inoltre ad eseguire correttamente le seguenti prestazioni:*

- a) *Per ciò che attiene specificatamente i rifiuti ingombranti, questi saranno, previa separazione delle frazioni destinate al recupero ed al riciclaggio dei materiali, per quanto tecnicamente possibile, trasportati e successivamente smaltiti presso gli impianti individuati dalla Ditta Aggiudicataria.*
- b) *L'ingresso e l'area del piazzale del centro dovranno essere mantenuti costantemente puliti e sgombri da ogni rifiuto ed opportunamente vigilati da personale messo a disposizione dallo stesso Gestore durante l'orario di apertura;*
- c) *Il Personale incaricato dovrà essere addestrato ed opportunamente qualificato nel gestire le varie tipologie di rifiuti ivi conferibili.*
- d) *I rifiuti dovranno essere conferiti in cassoni/contenitori distinti, per evitare che tipologie incompatibili vengano a contatto fra loro. Le operazioni di conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza verranno seguite dal personale addetto al centro.*
- e) *dovrà provvedere a fornire le isole ecologiche di attrezzature (cassoni scarrabili/press container/cassonetti) adibite al conferimento da parte degli utenti delle frazioni di rifiuto come meglio specificate nel successivo art :*

3. *Il Comune provvederà a fornire presso il Centro di raccolta sito in località Vallecarchera, di n. 5 (cinque) containers, così distinti:*
 - *n. 3 (tre) press-containers monoblocco da mc 20,00*
 - *n. 2 (due) containers scarrabili da mc. 30, dotati di portellone a bandiera a tenuta stagna e copertura del tipo “copri e scopri”.*

Il Gestore dovrà, prima dell'utilizzo di tali contenitori, sottoscrivere con la Stazione Appaltante apposito contratto di comodato d'uso.

4. *I rifiuti solidi non contenenti sostanze potenzialmente pericolose andranno depositati in cassoni scarrabili o altri contenitori di idonee caratteristiche tecniche. Quelli contenenti tipologie di rifiuti deteriorabili e/o di facile deperimento, verranno coperti con teli/ coperture impermeabili. Analoga sistemazione è prevista per i beni durevoli ad uso domestico.*
5. *I rifiuti contenenti sostanze potenzialmente pericolose ed i rifiuti liquidi, anche non pericolosi, andranno depositati in appositi contenitori aventi requisiti costruttivi e funzionali idonei in relazione alle proprietà chimico-fisiche della specifica tipologia di rifiuto, nonché alle caratteristiche di pericolosità dello stesso; i medesimi contenitori saranno collocati in un'apposita area a loro esclusivamente riservata, individuata all'interno del piazzale del centro.*
6. *Sui recipienti fissi e mobili sarà apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alla normativa vigente in materia di etichettatura di sostanze pericolose.*
7. *I RAEE verranno depositati e raggruppati seguendo i dettami previsti dalla vigente normativa, secondo la potenzialità disponibile di spazi previsti all'interno del centro di raccolta, in considerazione della dimensione dei rifiuti, prediligendo quelle tipologie che si ritengano possano essere conferite con maggior frequenza da parte dell'utenza.*

La movimentazione dei RAEE, con particolare riferimento ai beni durevoli ad uso domestico e quella dei rifiuti pericolosi, dovrà necessariamente essere condotta con particolari accortezze da parte del personale addetto.

Il responsabile operativo del centro visionerà le quantità di rifiuti conferite per tipologia specifica negli appositi contenitori e quando essi giungeranno ai 2/3 delle relative capienze, si attiverà per la loro movimentazione. In ogni caso essi dovranno perciò essere svuotati ogni qualvolta risultino pieni e comunque la durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro non supererà di fatto i due mesi come previsto ai sensi della vigente normativa in materia.
8. *Al fine di prevenire le emissioni odorigene, la frazione organica umida verrà avviata agli impianti di recupero entro il termine previsto dalla normativa di riferimento.*
9. *Eventuali rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale, saranno allontanati dal centro di raccolta verso gli impianti di destinazione entro il termine previsto dalla normativa di riferimento.*
10. *Il Gestore si dovrà impegnare a garantire il recupero effettivo dei materiali raccolti; allo scopo consegnerà all'Amministrazione una relazione trimestrale sulle quantità raccolte e le modalità di recupero e smaltimento.*

11. *L'operatore addetto al centro dovrà coordinare i flussi d'entrata ed uscita dei trasportatori e degli utenti; assicurarsi che tutte le operazioni di conferimento, movimentazione e caricamento dei rifiuti avvengano in condizioni di massima sicurezza per le persone e per il sito, e che non vi siano sversamenti all'esterno dei contenitori o miscele accidentali degli stessi con possibilità d'innescare vapori pericolosi o fenomeni d'incendio nel qual caso dovranno intervenire secondo specifiche procedure d'emergenza.*
12. *Sarà compito del Gestore apporre apposito pannello esplicativo, collocato all'ingresso del centro, per consentire agli utenti una corretta fruizione del sito comunale e prevedere l'installazione di adeguata segnaletica indicativa, realizzata in conformità con il vigente codice della strada per ciò che attiene l'univoco raggiungimento del centro servizi da parte dei cittadini.*
13. *Il Gestore dovrà inoltre eseguire i seguenti servizi relativi alla cura della verde esistente nelle isole ecologiche:*
- *sfalcio dei tappeti erbosi*
 - *potatura alberi*
 - *regolazione siepi e cespugli*
 - *manutenzione aiuole fiorite*
 - *bagnatura nuove piante*
 - *operazioni colturali*
 - *pulizia aree verdi*
 - *monitoraggio fitostatico e fitopatologico degli alberi*
14. *Il gestore è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno dell'ecocentro, appositi cartelli recanti gli articoli 12, 13, 18 e 19 del presente Regolamento.*

Art. 12.2 – Controllo dell'Isola Ecologica/ Ecocentro

1. *Il gestore è tenuto a nominare un Responsabile dell'ecocentro in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune.*
2. *Il Responsabile dell'ecocentro è tenuto a verificare che la gestione dell'ecocentro avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.*

Art. 12.3 – Utenze ammesse al conferimento

1. *L'accesso è consentito ai seguenti soggetti residenti o domiciliati nel territorio al servizio del quale l'ecocentro è stato costituito: utenze domestiche, utenze non domestiche, altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.*
2. *I soggetti conferenti devono essere iscritti tra i contribuenti della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.*

Art. 12.4 – Rifiuti conferibili

1. Negli ecocentri, possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto:

Descrizione	Codice CER
<i>imballaggi in carta e cartone</i>	15 01 01
<i>imballaggi in plastica</i>	15 01 02
<i>imballaggi in legno</i>	15 01 03
<i>imballaggi in metallo</i>	15 01 04
<i>imballaggi in materiali misti</i>	15 01 06
<i>imballaggi in vetro</i>	15 01 07
<i>contenitori T/FC</i>	15 01 10* e 15 01 11*
<i>rifiuti di carta e cartone</i>	20 01 01
<i>rifiuti in vetro</i>	20 01 02
<i>Frazione organica umida</i>	20 01 08 e 20 03 02
<i>abiti e prodotti tessili</i>	20 01 10 e 20 01 11
<i>tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio</i>	20 01 21
<i>rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36
<i>farmaci</i>	20 01 31* e 20 01 32
<i>batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche</i>	20 01 33*, 20 01 34
<i>rifiuti legnosi</i>	20 01 37* e 20 01 38
<i>rifiuti plastici</i>	20 01 39
<i>rifiuti metallici</i>	20 01 40
<i>sfalci e potature</i>	20 02 01
<i>ingombranti</i>	20 03 07
<i>cartucce toner esaurite</i>	20 03 99
<i>rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.</i>	

2. Nella tabella di cui al comma 1, l'asterisco * a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto.
3. Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al comma 1, che rientrano nei criteri della Deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.
4. I rifiuti di cui al comma 1 che, per le loro dimensioni, non possono essere collo-

cati nei contenitori stradali o domiciliari dedicati, devono essere obbligatoriamente conferiti all'ecocentro.

5. *Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.*

Art. 12.5 – Pesatura dei rifiuti

1. *Il gestore è tenuto a pesare i rifiuti in ingresso e in uscita, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e a eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente.*

Art. 12.6 – Orario di apertura

1. *Gli ecocentri devono essere aperti al pubblico almeno il sabato e altri due giorni la settimana e per almeno sei ore al giorno.*
2. *Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti con provvedimento del Responsabile del servizio di gestione dei rifiuti designato dal Comune. Al provvedimento deve essere data pubblicità, a cura del Comune, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali.*
3. *Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.*

Art. 12.7 – Accesso dei soggetti conferenti

1. *Il gestore è tenuto a consegnare al soggetto conferente, in occasione del primo conferimento, una tessera di identificazione, recante:*
 - a) *per le utenze domestiche: nome e cognome, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale;*
 - b) *per gli altri soggetti: ditta, codice fiscale e Partita IVA, sede legale e sede operativa, nome e cognome del conferente.*

I dati riportati sulla tessera di riconoscimento sono registrati dal gestore in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune.
2. *In occasione di ciascun conferimento:*
 - a) *il soggetto conferente è tenuto a esibire al gestore la tessera di cui al comma 1;*
 - b) *il gestore è tenuto a compilare la scheda di cui all'Allegato la al DM 08/04/2008 e a registrare i relativi dati in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune. La scheda è emessa in duplice copia: una è conservata dal gestore; una è consegnata all'utente.*
3. *Il gestore è tenuto a proporre all'accoglienza dei soggetti conferenti un numero*

di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento dell'ecocentro e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti.

4. *Il gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.*

Art. 12.8 Modalità del conferimento

1. *Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti all'ecocentro suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.*
2. *Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.*
3. *Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.*
4. *I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.*
5. *Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso l'ecocentro, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.*
6. *Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.*

Art. 12.9 – Altre norme di comportamento

7. *I soggetti conferenti sono tenuti a:*
 - a) *trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;*
 - b) *rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;*
 - c) *porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.*

Art. 12.10 – Cooperazione del gestore

1. *Il gestore è tenuto a:*

- a) *segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento dell'ecocentro;*
- b) *provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze, dell'ecocentro;*
- c) *trasmettere al Comune una relazione mensile che specifichi:*
 - c.1) *l'elenco dei servizi eseguiti;*
 - c.2) *un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;*
 - c.3) *la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;*
 - c.4) *le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia.*

La relazione è trasmessa al Comune entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata;

- d) *trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti;*
- e) *fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/2006;*
- f) *rendere possibile al Comune l'accesso da remoto agli archivi elettronici recanti i dati dei soggetti conferenti e quelli risultanti dalle schede di cui al DM 08/04/2008.*

Art. 12.11 – Danni e risarcimenti

1. *Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione dell'ecocentro. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.*
2. *I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo dell'ecocentro e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.*
3. *Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.*

Art. 12.12 – Controllo del Comune

1. *Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.*
2. *Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.*

Art. 12.13 – Costi smaltimento e ricavi Conai

1. *il Gestore stabilisce, previa approvazione dell'Amministrazione Comunale, la destinazione dei rifiuti raccolti nell'ecocentro, secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento.*
2. *Competono al Gestore i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo.*
3. *Il gestore è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.*

Art. 12.14 – Divieti

1. *E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno dell'ecocentro.*
2. *E' altresì vietato:*
 - a) *depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;*
 - b) *collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;*
 - c) *scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;*
 - d) *asportare rifiuti depositati nell'ecocentro; al gestore può essere affidato dal Comune il servizio di trasporto dei rifiuti, nel rispetto della normativa in materia, alle destinazioni indicate dal Comune stesso;*
 - e) *eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.*

CAPO III - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

Art 13 ~~Art. 12~~ - Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione ed in particolare:

- i rifiuti da attività agro-industriali;
- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;

avviene, ~~nelle more all'emanazione dei criteri quali-quantitativi di assimilazione da parte dello Stato, come previsto dal D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell'art. 7, 195, comma 2, lettera e) b), del D.Lgs. 152/2006 e s. m.ed i. 22/97 e per quanto relativo ai rifiuti sanitari ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, N° 254.~~ L'assimilazione viene pertanto stabilita dal Comune per quantità e qualità sulla base dei criteri previsti ~~all'art. 18, comma 2, lettera d), del citato decreto legislativo ed emanandi decreti attuativi.~~ In attesa di tali criteri sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente applicazione della tariffa, ~~ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97,~~ i rifiuti aventi le caratteristiche quali-quantitative definite ai successivi artt.15 e 16.

Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo, ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicata la tariffa, per lo smaltimento dei rifiuti urbani,

adottata secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.

~~Art. 13 – Esclusioni Abrogate~~

~~Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti, anche se derivanti dalle attività di cui all'art. 4, formati all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, per i quali, in base a quanto previsto al punto 1.1.1 della deliberazione C.I. 27/7/1984, non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di I° categoria, anche se non pericolosi, con le sole eventuali eccezioni esplicitate nei successivi articoli.~~

Art. 14 - Coefficiente di produttività specifica

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti (urbani e/o dichiarati urbani) propria di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Tale coefficiente viene calcolato mediante il rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree di formazione dei rifiuti. Si misura in kg/mq.

Il coefficiente di produttività specifica rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione rifiuti da parte delle diverse attività svolte nei locali e nelle aree e quindi a cui correlare, nella introduzione del regime tariffario sui rifiuti solidi urbani, l'entità delle tariffe unitarie.

Art. 15 - Criteri qualitativi per l'assimilazione e il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio

I criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste all'art. 4 sono i seguenti:

- composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:
 - imballaggi (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica fogli di carta, plastica, cellophane;
 - cassette, pallets;
 - accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;

- pelle e simil-pelle;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi elastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri adesivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione alimentare, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite alimentari deteriorate, anche inscatolate o comunque imballate, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo:

1. vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che richiedono un servizio di raccolta convenzionale con frequenza superiore a quella giornaliera;
2. vengono esclusi dal servizio d'istituto i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:
 - materiali non aventi consistenza solida;
 - materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
 - prodotti fortemente maleodoranti;
 - prodotti eccessivamente polverulenti;
3. sono comunque esclusi dall'assimilazioni i rifiuti ingombranti provenienti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio e comunque eccedenti gli usi domestici che non costituiscono residuo ordinario e quotidiano del processo produttivo, ovvero delle attività commerciali e di servizio, quali ad esempio:

- macchinari e strumenti di lavoro per la produzione o il mantenimento di beni e materiali;
- macchine e apparecchi di qualunque natura per il controllo del ciclo produttivo (PC, PLC, ecc.);
- automezzi in genere, macchine operatrici e parti di questi;
- rifiuti provenienti da interventi di ristrutturazione e/o manutenzione degli immobili;
- rifiuti provenienti dalla ristrutturazione e/o manutenzione degli impianti fissi e produttivi;
- rifiuti provenienti dal completo rifacimento dell'arredo nei fondi commerciali.

Per detti rifiuti il soggetto gestore provvede alla raccolta e allo smaltimento su base convenzionale dietro pagamento di apposita tariffa.

Art.16 - Criteri quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio

I criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste all'art. 4 sono i seguenti:

- produzione massima in Kg./mq per anno risultante per ogni singola categoria dalle tabelle di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 del DPR n° 158 del 27.04.1999.

Art. 17 - Procedure di accertamento

In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che non rispondono ai requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani, cui fa peraltro riscontro il beneficio delle agevolazioni tariffarie delle relative superfici di formazione, le procedure di accertamento, ai fini della classificazione di rifiuti prodotti da singole attività come dichiarati urbani, ovvero per l'esclusione da tale classificazione, sono individuate nei commi successivi del presente articolo.

L'iscrizione nei ruoli della tariffa alle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

L'esistenza di convenzione o contratto di smaltimento con Ente o Impresa autorizzati, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, costituisce presunzione della caratterizzazione di parte almeno dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilati e/o non assimilabili ai rifiuti urbani, salvo che i rifiuti in oggetto di conferimento non risultino in contrasto con quanto esposto all'art. 4.

L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa RSU alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

- a) con procedimento d'ufficio, esperibile dal gestore del servizio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita presso altri enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tra-

mite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;

- b) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
- b.1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
 - b.2) specificazione dell'attività svolta;
 - b.3) articolazione tipologica del rifiuto prodotto;
 - b.4) quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
 - b.5) dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non ai rifiuti urbani;
 - b.6) superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
 - b.7) superfici aziendali complessive;
 - b.8) numero di addetti complessivi;
 - b.9) numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano "speciali".

Per i rifiuti residuati da lavorazioni - o comunque derivanti da sale di lavorazione - di imprese industriali, la documentazione può essere limitata a quanto previsto ai punti b.1, b.2, b.3, b.6, b.7, con fini statistico-conoscitivi, e/o per consentire la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area esterna, in genere alle scale 1:200-1:500, con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopra citata documentazione, al Gestore.

Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla non applicazione della tariffa per superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani, valgono le norme che precedono.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Capo I – Rifiuti urbani e speciali assimilati

Art. 18 - Generalità

I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati per lo smaltimento devono essere conferiti al normale servizio di raccolta a cura del produttore, in modo da privilegiare le raccolte differenziate e con modalità tali da evitare ogni dispersione ed ogni odore molesto.

E' fatto divieto assoluto di conferire rifiuti in forma sciolta e/o in condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo.

Il Comune, d'intesa con il soggetto gestore del servizio, in ordine a particolari motivate esigenze, potrà comunque disporre con ordinanza modalità di conferimento diverse.

Art.19 - Conferimento rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati - Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

~~Tali rifiuti devono essere conferiti dal produttore al normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani nei modi e nei tempi che sono determinati dalle specifiche disposizioni del Comune d'intesa con il soggetto gestore del servizio.~~

~~Nella gestione del servizio pubblico, dove possibile, la raccolta è organizzata tramite contenitori, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.~~

~~I contenitori, posizionati su suolo pubblico, devono essere in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.~~

~~Dove, per le caratteristiche di viabilità della zona o per altri motivi, non sia possibile installare gli appositi contenitori, sono ammesse modalità di conferimento diverse, comunque tali da garantire la maggiore igiene e il maggior decoro possibili. E' istituito — a tal fine — il Servizio di raccolta porta a porta, anche in modo differenziato.~~

1. Le modalità di erogazione dei servizi di raccolta dei rifiuti sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente Regolamento e delle prescrizioni contenute nel Piano Industriale Servizi di Igiene Urbana , approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. n. 368 del 13/11/2009 e del Contratto di Servizio.

2. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza nel rispetto degli obiettivi fissati dal D.Lgs. 152/2006 e dai provvedimenti adottati dalla Regione Lazio

Art.20/1 – Sistema di raccolta “porta a porta”

1. *Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani si attua mediante la raccolta differen-*

ziata estesa a tutto il territorio comunale con il sistema di raccolta domiciliare “porta a porta” secondo lo specifico Piano Industriale Servizi Di Igiene Urbana, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n 368 del 13 novembre 2009;

2. *I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani col metodo “porta a porta” sono forniti a cura del Gestore del servizio di raccolta ad ogni singola utenza. La dotazione di contenitori deve essere tale da soddisfare le esigenze dell’utenza servita anche in rapporto alla frequenza settimanale di svuotamento e raccolta stabiliti per tipologia di rifiuti. L’utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Non può essere garantito il servizio con contenitori di proprietà dell’utenza.*
3. *Il metodo comporta il posizionamento dei contenitori di norma su suolo privato. I contenitori dell’indifferenziato, dell’organico, di carta e cartone e del vetro e i sacchi per la plastica, dovranno essere esposti, quando pieni, dal proprietario singolo o dall’amministratore, laddove nominato, o dai condomini, in solido fra loro, sul fronte strada, o su strada comunale, al di fuori di ingressi e recinzioni, secondo i giorni e gli orari stabiliti per le varie zone di raccolta e per le diverse tipologie di raccolta, e mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto. I contenitori, dopo lo svuotamento, devono essere riportati dall’utente all’interno del confine di proprietà, nell’arco della stessa giornata.*
4. *In qualunque momento i contenitori potranno essere soggetti a controllo da parte del Comando di Polizia Municipale e/o da personale allo scopo incaricato per verificare l’applicazione delle raccolte differenziate e il corretto conferimento dei materiali oltre ai controlli sul rispetto delle disposizioni relative al posizionamento dei contenitori all’interno dei cortili.*
5. *Per le case sparse il servizio di raccolta viene erogato di norma su strade comunali. Potrà essere effettuato anche su strade vicinali purché aventi caratteristiche di strada comunale, o di strada privata aperta al transito, oltre che tali per cui sia tecnicamente ed economicamente possibile effettuare la raccolta con i mezzi operativi del Gestore del servizio.*
6. *Il flusso di raccolta dei rifiuti prodotti da utenze domestiche deve essere di norma separato dal flusso di raccolta dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. E’ consentito l’utilizzo dei medesimi contenitori in caso di attività operanti all’interno di condomini, mentre negozi ed attività con accesso diretto sul fronte strada/cortile saranno, salvo casi particolari, forniti di contenitori individuali.*
7. *Alle utenze commerciali sono forniti contenitori con idonea capienza secondo il tipo di attività, la produzione di rifiuti ed in rapporto alla frequenza di svuotamento e raccolta stabiliti per tipologia di rifiuti.*

Art. 21 - Divieti

E' fatto divieto di conferire al normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati:

- rifiuti speciali che non siano assimilati ad urbani;
- rifiuti liquidi;
- oggetti taglienti o appuntiti, se non opportunamente protetti;
- materiali, metallici e non, che possano recare danno ai mezzi di raccolta;
- rifiuti urbani pericolosi (solventi – acidi - sostanze alcaline - prodotti fotochimici – pesticidi - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio - apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi - oli e grassi contenenti sostanze pericolose – vernici, inchiostri, adesivi, resine e detergenti contenenti sostanze pericolose – medicinali citotossici e citostatici – batterie ed accumulatori al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio – apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti componenti pericolosi – legno contenente sostanze pericolose);
- rifiuti urbani ingombranti;
- materiali da destinarsi alle raccolte differenziate, nelle zone nelle quali le stesse siano istituite.

E' fatto divieto di conferire in maniera indifferenziata al servizio ordinario di raccolta le seguenti tipologie di rifiuto:

1. beni durevoli:

- frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- televisori;
- computer, stampanti e scanner;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria;
- fotocopiatrici;
- impianti stereo e casse di amplificazione;
- mobili ed altri elettrodomestici.

2. Altri rifiuti:

- toner esausto di fotocopiatrici;
- cartucce esauste di stampanti laser e getto d'inchiostro;
- pile anche ricaricabili;
- terra e roccia;
- fanghi delle fosse settiche;

- Verde urbano da manutenzione verde pubblico e privato.

Sono esclusi gli scarti provenienti da pratiche agricole e forestali.

Art. 22 Art. 21 - Modalità di conferimento

~~Nelle zone servite da cassonetti i rifiuti possono essere conferiti giornalmente, fatti salvi eventuali deroghe o divieti del Comune e del Gestore, negli orari stabiliti dal Gestore.~~

~~E' fatto obbligo agli utenti della zona:~~

- ~~• di servirsi del contenitore più vicino qualora quello scelto risultasse già colmo;~~
- ~~• conferire i rifiuti ai cassonetti in proporzione ai tempi e alle quantità di produzione e preferibilmente tutti i giorni;~~
- ~~• di provvedere, dopo l'uso, alla chiusura dei coperchi dei cassonetti.~~

~~E' proibito:~~

- ~~• conferire rifiuti in forma sciolta o liquida, od in fase di combustione;~~
- ~~• conferire quantità notevoli di rifiuti accumulati dopo più giorni di produzione;~~
- ~~• depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra ed attorno ai cassonetti;~~
- ~~• prelevare dai cassonetti il materiale depositato;~~
- ~~• spostare il cassonetto dalla sua collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto.~~

Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente aghi, oggetti taglienti od acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

Il deposito di rifiuti fuori dai contenitori/cassonetti e l'esposizione dei rifiuti in orari diversi sono configurabili e sanzionabili come abbandono degli stessi.

Il deposito di rifiuti fuori o sopra i contenitori/cassonetti, l'esposizione dei rifiuti in orari diversi da quelli previsti, ~~lo spostamento dalla loro postazione di cassonetti e contenitori per la raccolta di rifiuti in genere,~~ rende il trasgressore comunque responsabile dei danni a persone e cose che tali comportamenti possono causare.

Art. 23 - Raccolta rifiuti urbani interni e rifiuti speciali assimilati

~~Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti ordinari e speciali assimilati per l'intero ciclo di smaltimento viene svolto con cadenza tale da evitare che la produzione di rifiuti superi la capacità dei contenitori in cui avviene il conferimento. La frequenza di raccolta può variare a seconda della ubicazione, dell'andamento stagionale e della tipologia di rifiuto da raccogliere è mediamente effettuata tutti i giorni o a giorni alterni, o comunque in modo che~~

~~l'eccessiva permanenza di detti rifiuti nei contenitori non dia luogo ad inconvenienti igienici.~~

~~Le modalità e gli orari di svolgimento del servizio di raccolta vengono fissati in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 6. Nelle zone dove viene effettuata la raccolta manuale può essere fissato un preciso orario di transito del mezzo di raccolta coordinato con l'orario di esposizione dei rifiuti, prescritto dal Comune, d'intesa con il gestore del servizio, con apposita ordinanza.~~

E' fatto obbligo a chi effettua il pubblico servizio di evitare lo spargimento dei rifiuti durante la raccolta, di garantire la pulizia della zona circostante il contenitore, nonché di effettuare periodicamente il lavaggio e la disinfezione dello stesso. Per i contenitori dislocati da privati, la pulizia e disinfezione è a carico di questi.

In caso di spargimento accidentale dei rifiuti, l'operatore dovrà provvedere immediatamente ad una accurata pulizia.

Le operazioni di carico devono essere eseguite quanto più celermente possibile in modo da recare il minimo intralcio alla circolazione veicolare ed il minor disturbo alla cittadinanza.

Art. 24 - Rifiuti sanitari e cimiteriali

Il presente Regolamento, in conformità degli artt. 7 e 45 del D.Lgs. n° 22/97 si applica anche ai "rifiuti cimiteriali" e ai "rifiuti sanitari" propriamente detti.

In conformità del D.P.R. 15 luglio 2003, n° 254 (regolamento per la gestione dei rifiuti sanitari), i rifiuti interessati dal servizio pubblico di raccolta sono:

- i rifiuti sanitari non pericolosi (art. 2 lettera b del D.P.R. 254/2003) se assimilati;
- i rifiuti sanitari assimilati (art.2 lettera g del D.P.R. 254/2003)
- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree di plessi sanitari e cimiteriali;
- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (art. 2 lettera e del D.P.R. 254/2003) raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani individuati e trattati in conformità del relativo regolamento comunale;
- i rifiuti solidi non pericolosi da avviare a recupero di materia di cui all'art. 5 del D.P.R. 254/2003;

Si applica, altresì, ai rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade interne.

Capo II Raccolta differenziata integrata dei rifiuti urbani e assimilati

Art. 25- Raccolta differenziata integrata dei rifiuti urbani e assimilati

Al fine di raggiungere le percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente, è istituito il sistema di raccolta porta a porta, in cui non è permesso alle varie utenze di conferire in maniera indifferenziata i propri rifiuti, ma esclusivamente di raccogliarli per tipologia (carta, vetro, imballaggi in plastica,

acciaio, alluminio, cartone, ex RUP, rifiuti ingombranti, fraz. organica etc.) e conferirli già differenziati al servizio pubblico.

Per favorire fin dal conferimento il recupero di materiali, in forma diretta o attraverso successivi trattamenti, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati avviene di norma, separando i flussi di rifiuti per frazioni merceologiche, in funzione delle concrete possibilità di recupero esistenti e dei sistemi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

~~Le frazioni merceologiche primariamente interessate alla raccolta differenziata sono: carta e cartone, vetro, alluminio, metalli ferrosi, plastiche, stracci, rifiuti vegetali e residui alimentari. Viene, altresì, effettuata la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi.~~

E' fatto obbligo ai produttori di rifiuti urbani ed assimilati di conferire separatamente le frazioni dei rifiuti per le quali sono organizzati appositi servizi di raccolta differenziata.

~~Le modalità ed i sistemi di raccolta sono determinate, per ogni singola frazione merceologica, dal Comune d'intesa con il gestore del servizio.~~

~~Nel caso in cui venga richiesta al soggetto gestore del servizio la stipula della convenzione, per lo smaltimento dei rifiuti speciali, prevista dal successivo art.54, questo è tenuto a verificare la possibilità che detti materiali, in alternativa allo smaltimento, possano essere destinati al riciclo od alla produzione di energia. In caso affermativo la richiesta di convenzione viene sospesa e il produttore di rifiuti invitato a verificare l'esistenza di utilizzatori.~~

Art. 26 - Organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

In stretta interconnessione e dipendenza con il sistema di smaltimento finale ed in modo da raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima, nonché nel rispetto di efficienza, efficacia ed economicità si individua nella raccolta differenziata di tipo integrato, *con il metodo del "porta a porta" per tutte le frazioni di rifiuto, in tutte le zone del territorio comunale, ad eccezione dei rifiuti ingombranti e Raee. Per tali rifiuti si prevede il conferimento da parte delle utenze alle due isole ecologiche presenti nel Comune di Alatri.*

~~con priorità alla componente organica la metodologia per svolgere le attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati,~~

~~Tale metodologia prevede, in tutte le zone urbanizzate del territorio, postazioni di contenitori stradali per la raccolta della frazione organica affiancati ai contenitori per la raccolta della parte restante dei rifiuti non destinata alla raccolta differenziata.~~

~~Inoltre sono attivate raccolte differenziate della frazione secca e più precisamente di:~~

- ~~• Rifiuti cellulosici (carta e cartone)~~
- ~~• Imballaggi primari di vetro, plastica e metalli preferibilmente nella forma multimateriale~~
- ~~• Ingombranti e beni durevoli~~
- ~~• Abiti usati~~

- ~~Rifiuti urbani pericolosi.~~

~~Le raccolte differenziate della frazione organica, degli imballaggi preferibilmente nella forma multimateriale e degli abiti usati, sono svolte con contenitori stradali. Le raccolte differenziate di rifiuti cellulosici, ingombranti e beni durevoli vengono eseguite di norma a domicilio. Le raccolte di rifiuti urbani pericolosi sono svolte preferibilmente con contenitori presso le rivendite di tali prodotti.~~

Per le aree periferiche ed in particolare per le case sparse, è favorito l'autocompostaggio familiare per la frazione organica e sono comunque fornite indicazioni agli utenti per effettuare le raccolte ed il conferimento di queste alle più vicine postazioni di raccolta integrata o al ciclo di raccolte aggiuntive.

Il servizio sempre nel rispetto di criteri di efficienza, efficacia ed economicità viene così definito per metodologie e standard.

Art. 27 – Tipologia di rifiuti raccolti in modo differenziato ~~Raccolta differenziata integrata con priorità alla componente organica~~

Raccolta della frazione organica

Per frazione organica si intende l'insieme degli scarti della preparazione e del consumo del cibo, sia in ambito domestico che commerciale, gli scarti di piccoli orti e giardini, i

rifiuti vegetali provenienti dalle utenze commerciali e dalle aree cimiteriali, i rifiuti organici provenienti dai mercati ortofrutticoli e simili. Nella raccolta della frazione organica da utenze domestiche, il materiale da raccogliere è costituito da avanzi di cibo, fazzoletti di carta unti, contenitori in carta o cartone per cibi unti (ad esempio il cartone della pizza o il sacco in carta del pane), cenere proveniente dalla combustione di lignei nel camino o in stufe o simili, scarti vegetali vari (fiori o piante secche, sfalci e ramaglie da manutenzione del giardino). La frazione organica prodotta dalle utenze commerciali è costituita dagli avanzi della preparazione e del consumo del cibo, fazzoletti e filtri di carta unti, cenere proveniente dalla combustione di lignei (ad esempio forni di pizzerie) o simili.

La modalità di raccolta della frazione organica per le utenze domestiche è del tipo porta a porta, con frequenza pari a 3 giorni/settimana; per le utenze non domestiche la raccolta è del tipo porta a porta con frequenza pari a 6 giorni/settimana.

Si prevede, inoltre la raccolta della frazione organica presso i cimiteri, con frequenza pari a 3 giorni/settimana. A tutte le utenze domestiche residenti in caseggiati o condomini con meno di 8 utenze, saranno consegnati sacchi in mater bi e secchiello da 20 litri antirandagismo.

Alle utenze domestiche residenti in condomini con più di 8 utenze, principalmente presenti nella zona AU, saranno consegnati oltre alle attrezzature sopra riportate, anche carrellati da 240 litri. Nel primo caso gli utenti utilizzeranno il secchiello antirandagismo da 20 litri per il conferimento della frazione organica nei giorni e negli orari previsti dal calendario della raccolta; nel secondo caso gli utenti conferiranno la frazione organica nei carrellati condominiali da 240 litri consegnati a tutti i condomini con un numero di utenze maggiore/uguale a 8.

Nel caso in cui i condomini hanno lo spazio interno (all'aperto) dove ubicare i carrellati, questi saranno consegnati senza serratura. Nei casi in cui non ci sono sufficienti spazi

condominiali, i carrellati saranno dotati di serratura (con chiave triangolare o simile) e posti su suolo pubblico in prossimità dei portoni di tali condomini.

Alle utenze non domestiche saranno consegnati secchielli antirandagismo da 20 litri o carrellati da 240 litri, in base alle singole esigenze.

Presso i cimiteri saranno ubicati carrellati da 240 litri.

Raccolta frazione residua

I rifiuti indifferenziati comprendono le frazioni secche non riciclabili come: stoviglie in plastica usate (piatti, bicchieri, forchette, etc.), imballaggi per alimenti sporchi (carta oleata per salumi, formaggi, etc.), stracci, materiale di consumo (prodotti per l'igiene come rasoi o bastoncini o spazzolini), pannolini ed assorbenti, oggettistica, vasellame e

altro materiale risultante dalle operazioni di pulizia degli ambienti.

Il modello di raccolta di tale tipologia di rifiuto è del tipo porta a porta con frequenza pari a 1 giorno/settimana sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Si prevede inoltre la raccolta della frazione residua presso i cimiteri, con la medesima frequenza.

A tutte le utenze domestiche saranno consegnati secchielli da 30 litri. Ai condomini con un numero di utenze maggiore/uguale a 8, concentrati soprattutto nella zona AU verranno consegnati, inoltre, carrellati da 360 litri.

Nel caso in cui i condomini hanno lo spazio interno (all'aperto) dove ubicare i carrellati, questi saranno consegnati senza serratura. Nei casi in cui non ci sono sufficienti spazi condominiali, i carrellati saranno dotati di serratura (con chiave triangolare o simile) e posti su suolo pubblico in prossimità dei portoni di tali condomini.

Alle utenze non domestiche saranno consegnati secchielli da 30 litri o carrellati da 360 litri, in base alle singole esigenze.

Presso i cimiteri saranno ubicati carrellati da 360 litri.

Raccolta del vetro

Si prevede di eseguire la raccolta differenziata porta a porta del vetro da utenze domestiche con frequenza pari a 1 giorno/ settimana e da utenze non domestiche con frequenza pari a 2 giorni/settimana.

A tutte le utenze domestiche saranno consegnati secchielli da 30 litri. Ai condomini con un numero di utenze maggiore/uguale a 8, concentrati soprattutto nella zona AU verranno consegnati, inoltre, carrellati da 240 litri.

Nel caso in cui i condomini hanno lo spazio interno (all'aperto) dove ubicare i carrellati, questi saranno consegnati senza serratura. Nei casi in cui non ci sono sufficienti spazi condominiali, i carrellati saranno dotati di serratura (con chiave triangolare o simile) e posti su suolo pubblico in prossimità dei portoni di tali condomini.

Alle utenze non domestiche saranno consegnati secchielli da 30 litri o carrellati da 240 litri, a seconda delle singole esigenze.

Raccolta multimateriale (acciaio, plastica, alluminio)

Per multimateriale leggero si intende il conferimento congiunto di imballaggi in plastica, acciaio e alluminio. Tali frazioni, così raccolte, saranno conferite a idoneo impianto di selezione per la separazione e l'eliminazione delle impurità al fine di consentire al materiale in uscita il raggiungimento della prima fascia CONAI. Dalla raccolta della pla-

stica, anche se i quantitativi sono minori di altre frazioni, deriva la maggior parte dei proventi CONAI, risulta quindi conveniente gestire al meglio la raccolta di tale frazione non solo da un punto di vista ambientale, ma anche economico.

Il modello di raccolta multimateriale per le utenze domestiche è del tipo porta a porta con frequenza pari a 1 giorno/settimana; per le utenze non domestiche è del tipo porta a porta con frequenza pari a 2 giorni/settimana.

A tutte le utenze verranno consegnati sacchi in LDPE da 80 lt; per le utenze non domestiche che hanno grandi produzioni di tali frazioni di rifiuto sono previsti carrellati da 360 litri.

Raccolta della carta

Per imballaggi in carta e frazioni affini (carta congiunta) si intende l'insieme degli imballaggi e del materiale di consumo in carta e cartone.

Il modello di raccolta della carta presso tutte le utenze è del tipo porta a porta con frequenza pari a 1 giorno/ settimana.

A tutte le utenze domestiche saranno consegnati secchielli da 40 litri.

Alle scuole, agli uffici pubblici e alle altre utenze sensibili (es. ospedali, casa di cura) saranno consegnati ecobox da collocare nelle singole aule/uffici e carrellati da 360 litri da

esporre a piè portone i giorni previsti dal calendario della raccolta. Alle altre utenze non domestiche che producono tale frazione di rifiuto (agenzie di viaggi, agenzie di assicurazione, studi tecnici, ecc.) saranno consegnati ecobox.

Raccolta del cartone

Il presente Regolamento prevede il servizio di raccolta del cartone da utenze commerciali. Si provvederà alla raccolta del cartone da utenze commerciali con frequenza di 3 giorni/settimana. La scelta di raccogliere la carta e il cartone separatamente è finalizzata all'ottenimento, da parte del Comune di Alatri, di maggiori compensi CONAI, poiché il corrispettivo previsto dal CONAI per il conferimento del cartone è maggiore del corrispettivo previsto per la carta.

I produttori di tale frazione di rifiuto dovranno porre gli imballaggi impilati e piegati a piè negozio nei giorni e orari previsti per la raccolta.

Il quantitativo raccolto sarà trasferito nei press container ubicati nelle isole ecologiche, che, raggiunto il pieno carico, saranno trasportati a cura del Gestore a mezzo lift all'impianto di trattamento.

Raccolta degli ingombranti RAEE e sfalci

Per tali tipologie di rifiuti si prevede il conferimento diretto da parte delle utenze presso le due isole ecologiche.

Gli ingombranti e gli sfalci saranno raccolti da parte del Gestore in cassoni scarrabili e poi trasportati all'impianto di riferimento a mezzo lift, ogni volta che i cassoni avranno raggiunto il pieno carico.

I RAEE saranno ritirati dai Sistemi Collettivi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui il Comune effettui le opportune convenzioni con il CdC RAEE.

Raccolta rifiuti pericolosi

Costituiscono i Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) le seguenti frazioni di rifiuto:

- farmaci;
- pile;
- materiali etichettati T e/o F;
- oli esausti

Per la raccolta dei farmaci, le farmacie, parafarmacie e sanitarie saranno allestite con appositi contenitori da interno. La raccolta avverrà con frequenza pari a 1 volta/mese

Nel presente Piano non si prevede la raccolta delle pile esauste, in quanto la normativa vigente prevede che i Sistemi dei Produttori devono provvedere:

- alla fornitura di appositi contenitori in cui conferire le pile esauste presso i centri della distribuzione di tali beni;
- al ritiro delle pile esauste.

Per tutte le tipologie di RUP si prevede altresì il conferimento presso le isole ecologiche, che saranno opportunamente attrezzate con contenitori dedicati.

~~Il servizio di raccolta differenziata integrata, con priorità alla componente organica, nel rispetto di efficienza, efficacia ed economicità, viene svolta in tutte le zone urbanizzate del territorio.~~

~~Per le frazioni merceologiche raccolte tramite contenitori stradali, la metodologia preferibile è quella di unica postazione dove, secondo gli standard individuati nei successivi articoli, raggruppare i vari cassonetti. I contenitori saranno ben individuabili per ogni singola frazione e dovranno riportare le modalità di conferimento dei rifiuti.~~

~~Per le restanti frazioni merceologiche dei rifiuti, raccolte in genere a domicilio, il Sindaco d'intesa con il soggetto gestore definisce in considerazione a: utenza che produce il rifiuto, caratteristiche del tessuto urbano e delle quantità prodotte, le frequenze. Nei successivi articoli sono comunque individuati per ogni singola merceologia gli standard medi del servizio.~~

Art. 27 – Raccolta tramite contenitori stradali. Modalità di conferimento dei rifiuti e organizzazione ABROGATO

~~Il gestore individua le postazioni garantendo idonei interventi di svuotamento minimi nell'anno per ogni postazione nel suo complesso. La frequenza di raccolta potrà essere variata in funzione della struttura urbana, dell'andamento delle condizioni climatiche stagionali e della produzione dei rifiuti.~~

Art. 28 – Raccolta frazione organica ABROGATO

~~Rappresenta la raccolta differenziata della componente putrescibile del rifiuto da destinare a trattamento di stabilizzazione e maturazione in impianto di compostaggio o in impianto di digestione anaerobica.~~

~~In considerazione del fatto che in certi periodi stagionali gli utenti conferiscono considerevoli quantità di rifiuti verdi provenienti dall'attività di giardinaggio domestico, dalla configurazione urbana del territorio e per consentire economicità~~

~~gestionale tramite utilizzo di mezzi di raccolta uguali agli altri rifiuti indifferenziati conferiti a cassonetto, si prevede di utilizzare contenitori statici prevalentemente di media volumetria.~~

~~I rifiuti verdi di piccole e medie dimensioni: sfalci, scarti di fioriture, piccole potature, ecc. (esclusi i residui di importanti potature da conferire tramite il servizio di ritiro degli ingombranti) potranno essere immessi direttamente nei contenitori. I restanti rifiuti organici dovranno essere conferiti in appositi sacchetti trasparenti chiusi.~~

~~La raccolta del rifiuto organico deve essere prioritariamente organizzata presso tutte le grandi utenze. Queste sono tenute ad effettuare la raccolta differenziata della frazione organica.~~

~~Si intendono per grandi utenze:~~

- ~~• Alberghi dotati di ristorante~~
- ~~• Ristoranti~~
- ~~• Pizzerie - Paninoteche~~
- ~~• Bar~~
- ~~• Mense scolastiche~~
- ~~• Mense aziendali~~
- ~~• Cucine di ospedali e cliniche~~
- ~~• Mercati coperti e scoperti~~
- ~~• Negozi ortofrutticoli~~
- ~~• Fiorai~~
- ~~• Supermercati~~

~~Presso tali utenze la raccolta sarà organizzata prevedendo ove possibile il conferimento congiunto con le utenze domestiche e comunque sempre tramite cassonetti.~~

~~Solo eccezionalmente, presso alcune grandi utenze quali supermercati e ipermercati, il gestore potrà valutare l'opportunità di provvedere con cassoni scaricabili di grande dimensione.~~

~~La raccolta differenziata della frazione organica sarà attivata nelle zone urbane e nelle frazioni o nuclei abitativi consistenti, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.~~

~~Nelle aree periferiche, il Sindaco, d'intesa con il gestore del servizio, valuterà modalità alternative favorendo in particolare l'autocompostaggio o il compostaggio di piccole comunità.~~

~~La frequenza di raccolta potrà essere variata in funzione della struttura abitati-~~

~~va, delle condizioni climatiche e della ubicazione e distribuzione dei contenitori.~~

~~Art. 29 - Raccolta degli imballaggi di plastica, vetro e metallo ABROGATO~~

~~La raccolta degli imballaggi di plastica, vetro e metallo sarà organizzata preferibilmente tramite contenitori stradali (campane o cassonetti) di grande volumetria con rapporto minimo di 1 contenitore ogni 300 abitanti residenti.~~

~~La frequenza di raccolta è di norma bisettimanale.~~

~~La tipologia degli imballaggi da conferire sarà quella indicata negli accordi CONAI e rispettivi consorzi di filiera.~~

~~Il Sindaco, d'intesa con il soggetto gestore, potrà, per certe tipologie merceologiche, organizzare raccolte puntuali con ulteriori contenitori specifici (vetro, vetro bianco, vetro colorato, alluminio), finalizzate anche a utenze particolari e definite.~~

Art. 28- Raccolta degli abiti usati

La raccolta degli abiti usati sarà organizzata con contenitori di grande volumetria del tipo specifico atto ad impedire il ritiro ai non autorizzati, in modo tale da garantire il servizio nel capoluogo e nelle frazioni più importanti.

La frequenza di svuotamento sarà tale da far fronte anche stagionalmente alle quantità conferite.

~~Art. 31 - Raccolta differenziata dei rifiuti cellulosici ABROGATO~~

~~E' la forma di raccolta differenziata integrata che mira all'intercettazione dell'intera componente cellulosica dei rifiuti, compreso gli imballaggi, nel rispetto degli accordi CONAI e del Consorzio di filiera.~~

~~La raccolta di carta e cartone per le utenze domestiche e per le utenze produttive è disciplinata con appositi provvedimenti del Sindaco e del soggetto gestore.~~

~~Nelle zone periferiche, ai punti terminali della raccolta porta a porta, per servire utenze sparse, potranno essere posizionati dal gestore anche specifici cassonetti.~~

~~La metodologia di raccolta e le frequenze variano in funzione della zona e delle utenze servite, secondo le modalità e procedure di cui al precedente comma.~~

~~Art. 32 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi ABROGATO~~

~~1. Raccolta differenziata delle pile esauste~~

~~La raccolta è effettuata tramite contenitori collocati presso i punti vendita, (es. elettrodomestici, tabacchi, supermercati, ecc.).~~

~~I contenitori saranno forniti dal gestore, il quale dovrà provvedere al loro ritiro ed all'avvio a impianti di smaltimento e/o recupero.~~

~~2. — Raccolta differenziata dei medicinali e dei farmaci scaduti~~

~~La raccolta è effettuata tramite contenitori collocati presso le farmacie ed i locali A.S.L.~~

~~I contenitori saranno forniti dal gestore, il quale dovrà provvedere al loro ritiro ed all'avvio a impianti di smaltimento e/o recupero.~~

~~3. — Altri rifiuti urbani pericolosi~~

~~Nel rispetto della nuova classificazione dei rifiuti urbani pericolosi così come indicati dal nuovo CER (catalogo europeo dei rifiuti) di cui alla decisione 2000/532/CE, il Sindaco, d'intesa con il gestore del servizio, organizza la raccolta differenziata per il successivo trattamento e/o smaltimento di tali rifiuti, previo approvazione di apposito piano tecnico economico redatto dallo stesso gestore del servizio.~~

~~Capo III - Dei rifiuti urbani ingombranti, dei beni durevoli e delle frazioni verdi~~

~~Art. 33 - Conferimento rifiuti urbani ingombranti - ABROGATO~~

~~I rifiuti urbani ingombranti, di cui al precedente art.20, devono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta organizzato dal gestore del servizio.~~

~~Il conferimento, comunque, deve avvenire a piè del fabbricato presso l'ingresso delle abitazioni.~~

~~Il servizio è effettuato su richiesta dell'utente il quale è tenuto a prendere accordi con il gestore sulle modalità di conferimento, che potrà avvenire anche presso apposite aree attrezzate.~~

~~E' consentito il conferimento diretto dei rifiuti urbani ingombranti, ad opera dell'utente, presso il centro di raccolta e/o di smaltimento, senza alcuna autorizzazione, purché si tratti di rifiuti prodotti nel territorio comunale e conferiti negli orari previsti.~~

~~E' proibito conferire rifiuti ingombranti nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.~~

~~Art. 34 - Raccolta rifiuti urbani ingombranti, dei beni durevoli e della frazione verde - ABROGATO~~

~~Il gestore effettua la raccolta dei rifiuti ingombranti mediante un servizio speciale organizzato su richiesta dell'utente secondo le modalità adottate al riguardo. Deve consentire inoltre il conferimento diretto dei rifiuti urbani ingombranti da parte dell'utente presso appositi centri di raccolta.~~

~~La raccolta dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli e degli scarti della manutenzione del verde privato, viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.~~

~~Il servizio prevede la raccolta, il trasporto, la separazione e l'invio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti solidi ingombranti, dei beni durevoli e degli scarti della manutenzione del verde privato.~~

~~La raccolta sarà effettuata su chiamata degli utenti al numero verde del gestore.~~

~~La separazione avviene in conseguenza delle caratteristiche merceologiche del rifiuto ed è comunque tesa al maggior recupero e riutilizzo di tutti i materiali.~~

~~Solo i rifiuti non recuperabili sono avviati a smaltimento.~~

~~Il gestore deve attrezzare aree di stoccaggio e valorizzazione dei rifiuti compresi i beni durevoli. Tali aree devono essere accessibili ai cittadini per il conferimento, la visione e l'eventuale prelievo per uso personale.~~

Art. 29 - Compostaggio domestico

In ambiti rurali e situazioni urbane caratterizzate da una bassa densità abitativa dove si ravvisasse la disponibilità di spazi privati all'aperto e come tali confinati e controllati occorre incentivare l'autocompostaggio domestico.

Capo IV -Dei rifiuti urbani provenienti dallo spezzamento e dal rinvenimento stradale o in altri siti pubblici (rifiuti esterni)

Capitolo I – Igiene Urbana

Art. 30 ~~Art. 36~~ - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento riguarda le fasi di spezzamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ~~esterni come definiti dal precedente art.1 lett."b".~~

Art. 31 ~~Art. 37~~ - Spazzamento, raccolta e trattamento

Il servizio di spazzamento, raccolta e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro comunale e sulla base delle modalità precisate dal presente Regolamento.

Esso riguarda:

- a) le strade e le piazze classificate comunali;
- b) le strade vicinali classificate di uso pubblico e le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché dotate di tutti i seguenti requisiti:
 - aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, etc.);
 - dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - dotate di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinate, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);
- c) i marciapiedi delle strade sopra elencate;
- d) aree a verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico.

Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo. Esso rimane a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla pubblica amministrazione.

La frequenza, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento vengono stabiliti dal comune nel rispetto del presente regolamento, in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali secondo i principi enunciati all'art. 5 7 del presente Regolamento.

Il Comune, nel rispetto del codice della strada, può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale.

All'accertamento delle violazioni dei divieti di sosta, oltre agli agenti di polizia stradale, possono procedere anche altri soggetti appositamente autorizzati.

Art. 32 ~~Art. 38~~ – Individuazione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento

Alle attività ordinarie inerenti lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede attraverso il servizio di spazzamento e relativi servizi collaterali che interessano tutto il territorio comunale.

Al contratto di servizio è allegato un elenco delle aree pubbliche con il settore di appartenenza, secondo la classificazione sotto indicata, dove il gestore dovrà svolgere il servizio di spazzamento.

Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese le eventuali frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite dall'Amministrazione Comunale

In particolare la Città si articola in settori distinti:

1. Centro storico a vocazione commerciale e turistica
2. Centro urbano ad alta densità abitativa
3. Periferia e frazioni
4. Zone produttive

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, vengono installati, a cura del Gestore, appositi contenitori, dei quali verrà assicurato il regolare svuotamento e una periodica pulizia.

Art 33 ~~Art. 39~~ – Installazione e uso dei cestini portarifiuti

A complemento del servizio di spazzamento, il gestore provvede, sulla base del contratto di servizio, all'installazione e al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.

Tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (carte, pacchetti di sigarette, biglietti e simili). Il conferimento è obbligatorio in quelle aree o spazi pubblici forniti di cestini; è comunque vietato gettare i rifiuti di piccole dimensioni nelle restanti zone.

Il contratto di servizio indicherà il numero dei cestini in rapporto agli abitanti re-

sidenti da installare a cura e spese del gestore.

La localizzazione di tali installazioni sarà concordata dal Comune con il Gestore del Servizio.

E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti.

Art. 34 ~~Art. 40~~ – Altri servizi di pulizia

Rientrano fra i compiti affidati al Servizio di smaltimento dei rifiuti esterni anche i seguenti:

- pulizia, su richiesta degli organi di Polizia competenti, della carreggiata a seguito di incidenti stradali, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente;
- lavaggio periodico e disinfezione delle aree di mercato.

Art. 35 ~~Art. 41~~ – Pulizia dei contenitori

Tutti i contenitori dislocati per la raccolta dei rifiuti quali ad esempio: cassonetti, gabbie, ceste, cestini "gettacarte", ecc., devono essere sottoposti a periodici interventi di pulizia e disinfezione da parte del Gestore.

Allo stesso modo deve essere assicurata la pulizia delle aree limitrofe a detti contenitori.

Durante il conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti in genere dovrà essere evitata ogni dispersione.

I mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti dovranno essere mantenuti puliti e sottoposti a periodiche disinfezioni da parte del personale addetto.

Il gestore assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti.

Il servizio di lavaggio e sanificazione dei cassonetti della raccolta indifferenziata si svolge secondo tempi e modalità definiti tra Comune e soggetto gestore.

Il servizio di lavaggio e sanificazione dei cassonetti della raccolta dei rifiuti organici si svolge con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 36 ~~Art. 42~~ – Mezzi di trasporto e postazioni dei contenitori

Gli automezzi e le attrezzature devono possedere la certificazione di qualità e rispettare le norme delle motorizzazioni e della direttiva "Macchine" marchio CE. Devono adottare tutte le migliori tecnologie disponibili per minimizzare le emissioni in atmosfera e la rumorosità.

~~I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di~~

~~barriere architettoniche che costituiscono ostacolo alla deambulazione dei disabili.~~

~~Il gestore dovrà curarne la pulizia, il decoro e l'asportazione dei rifiuti abbandonati presso queste.~~

Art. 37 ~~Art. 43~~ - Vigilanza sul servizio

La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Municipale ed al Servizio Ambiente del Comune.

Capitolo II - Obbligo dei privati

Art 38 ~~Art. 44~~ - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari (sia pubblici che privati).

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto abbandonato anche da terzi.

A tale scopo, i medesimi devono provvedere alle necessarie recinzioni, all'esecuzione di canali di scolo o di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora si verificassero accumuli di rifiuti e ciò potesse diventare pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco, a norma anche delle vigenti leggi sanitarie, con propria Ordinanza intima la pulizia di dette aree o terreni entro un termine prefissato.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Sindaco provvederà d'ufficio alla esecuzione dei lavori con spese a carico degli interessati.

Art 39 ~~Art. 45~~ - Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, manifestazioni

Fermo restando le obbligazioni relative all'assoggettamento alla tariffa giornaliera di cui all'art.49 del D.Lgs. 22/97, i titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche temporanee, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i posteggi auto a pagamento e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente ripulita.

Analogo obbligo vale per i gestori di esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi preconfezionati, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e da-

gli involucri delle merci vendute.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare all'Ufficio Ambiente del Comune il programma delle iniziative e le aree che si intende utilizzare ed a provvedere, direttamente o attraverso convenzione con il Servizio pubblico, alla pulizia delle stesse, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal Servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

Art. 40 ~~Art. 46~~ – Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

Fermo restando quanto già disposto dal Regolamento di Polizia Municipale, chiunque effettuando operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deposita o lascia cadere sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di Regolamento.

Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere lungo il percorso tali materiali ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

Qualora non sia effettuata la pulizia, questa verrà eseguita dall'apposito Servizio, rimettendo i costi sostenuti al responsabile.

Art. 41 ~~Art. 47~~ – Sgombero della neve. Obblighi del servizio e dei frontisti

In caso di rilevante nevicata, il personale esterno dipendente dall'Ufficio Tecnico del Comune ed il soggetto gestore provvedono allo sgombero della neve in modo da ripristinare con sufficiente sicurezza il traffico veicolare e pedonale nelle zone e strade individuate con Ordinanza Sindacale, dando in ogni caso la precedenza a luoghi di pubblico interesse, uffici pubblici, ponti, salite, e strade di grande traffico.

E' consentito lo spargimento di idonee sostanze contro la formazione di ghiaccio.

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, anche ai sensi del Regolamento di Polizia Municipale, di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per tutto il fronte dello stesso. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e

mezzo e per l'intero fronte dell'edificio. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

Art. 42 ~~Art. 48~~ - Obblighi diversi

Chi effettua operazioni relative alla costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività ed, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 43 ~~Art. 49~~ - Pulizia di aree pubbliche: divieti e obblighi

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o a uso pubblico, di abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità che dovranno essere immessi solo negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità e dimensioni classificabili come rifiuti interni e/o domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.

Chi effettua attività relativa alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.

Art. 44 ~~Art. 50~~ - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute a evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi.

Art. 45 ~~Art. 51~~ - Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario

Le aree adibite a spettacoli di tipo saltuario (spettacoli viaggianti, luna park, ecc.) devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.

Ferme restando le obbligazioni relative all'assoggettamento alla tariffa giornaliera di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 22/97, ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato per lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per spettacoli viaggianti il Comune può disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di fideiussione bancaria o

polizza fideiussoria assicurativa, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati.

Art. 46 ~~Art. 52~~ - Pulizia dei mercati

I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività per frazione merceologica e conferita al Servizio Igiene Urbana secondo le modalità indicate dal gestore.

In occasione di fiere autorizzate in area pubblica, a cura dell'Ente promotore dovrà essere fatta richiesta al gestore che fisserà il corrispettivo economico del servizio, in relazione alle esigenze di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

Art. 47 ~~Art. 53~~ - Esercizi stagionali

Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno comunicare al gestore la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, oppure la predisposizione di apposita articolazione del pubblico servizio.

E' fatto obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e al loro conferimento nei contenitori per rifiuti solidi urbani collocati dal gestore su area pubblica, oppure nei contenitori messi a disposizione attraverso la sopracitata speciale articolazione del pubblico servizio.

Capo V – Rifiuti speciali

Art. 48 ~~Art. 54~~ - Convenzioni per lo smaltimento di rifiuti speciali tramite il servizio pubblico

I produttori dei rifiuti speciali possono rivolgersi, per il relativo smaltimento, al gestore del pubblico Servizio di smaltimento rifiuti, sempre che tale servizio sia stato istituito.

Il conferimento di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento, è ammesso esclusivamente dietro stipula di apposita convenzione. Allo scopo gli stessi produttori dei rifiuti devono presentare la domanda in carta legale al soggetto che espleta il servizio di smaltimento dei rifiuti.

La domanda dovrà contenere:

- Le generalità complete del richiedente
- La descrizione e la localizzazione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali
- La quantificazione dei rifiuti (in Kg/g. o mese o in mc/ g. o mese nei casi di

rifiuti a bassa densità) e loro tipologia

- La periodicità di consegna prevista e proposta
- La dichiarazione con cui il richiedente si impegna a pagare i costi del servizio richiesto
- Il sistema o modo di conferimento
- Ogni altra notizia ritenuta utile.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- Scheda descrittiva del rifiuto
- Certificato di assimilabilità
- Certificato CCIAA

La convenzione viene stipulata dopo istruttoria che accerta la possibilità di recepire i rifiuti speciali, di cui si chiede lo smaltimento, e propone, caso per caso, le modalità, i tempi e il costo del servizio (sulla base di tariffe e formule fissate dal gestore), indipendentemente dalla quantità e tipologia del rifiuto, dai mezzi e personale impiegato, (nonché della distanza da percorrere) dedotto l'importo dovuto ad eventuali recuperi.

La convenzione di cui sopra ha validità di un anno e verrà rinnovata tacitamente se non disdetta da una delle parti, entro tre mesi dalla scadenza. Il mancato rispetto del presente Regolamento e delle norme previste dalla convenzione comporterà la decadenza della convenzione.

Il Comune si riserva di poter sospendere la validità delle convenzioni, per motivi di servizio, per ragioni di igiene e comunque per altre necessità di pubblico interesse, dietro preavviso di 15 gg.

E' possibile effettuare smaltimenti saltuari per privati di particolari rifiuti (per quantità o qualità) previa autorizzazione sindacale e dietro pagamento della somma necessaria.

Art. 49 ~~Art. 55~~ - Raccolta e recupero inerti da demolizioni edilizie

Anche se si tratta di un flusso di materiali non incluso nella specifica categoria degli urbani e pertanto non considerato nel conteggio delle raccolte differenziate, esiste un interesse pubblico allo smaltimento ed al riutilizzo di quei materiali che, prodotti in piccole quantità dall'utenza domestica, spesso hanno come destinazione finale lo smaltimento non controllato, determinando costi aggiuntivi per l'Ente pubblico che deve ricorrere alla rimozione ed allo smaltimento in discariche autorizzate.

Con apposito provvedimento deliberativo sarà disciplinato il Servizio di cui al presente articolo.

Capo VI – Rifiuti urbani pericolosi

Art. 50 ~~Art. 56~~ – Raccolte differenziate dei rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani ed assimilati pericolosi sono individuati dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) e devono essere raccolti in modo differenziato.

I rifiuti pericolosi individuati sono :

- Solventi
- Acidi
- Sostanze alcaline
- Prodotti fotochimici
- Pesticidi
- Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
- Oli e grassi pericolosi
- Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
- Detergenti contenenti sostanze pericolose
- Medicinali citotossici e citostatici
- Batterie ed accumulatori al piombo, nichel-cadmio e mercurio
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi
- Legno contenente sostanze pericolose

La raccolta di tali rifiuti dovrà essere curata dal produttore mediante affidamento a soggetto idoneo, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO III -DIVIETI E SANZIONI

CAPO I - DIVIETI

Art. 51 ~~Art. 57~~ - Divieti generali

E' vietato l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato, se pur temporaneo, dei rifiuti, in aree pubbliche e in aree private soggette ad uso pubblico, nonché in aree private.

E' fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private (ferme restando le disposizioni contenute nella legge 05.01.1994 n. 76 e successive modificazioni).

E' vietato versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori.

E' vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito comunque al servizio per lo smaltimento.

E' altresì vietato asportare le frazioni dei rifiuti conferite ai rispettivi servizi di raccolta differenziata.

E' vietata l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del Comune.

I rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi non possono essere smaltiti per mezzo del normale servizio di raccolta-smaltimento dei rifiuti urbani. Il conferimento di tali rifiuti a detto servizio equivale all'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche.

E' vietato incendiare rifiuti.

Art. 52 ~~Art. 58~~ - Divieto di conferimento indifferenziato di rifiuto verde

E' fatto divieto di conferire nel cassonetto dei rifiuti indifferenziati i rifiuti verdi costituiti da partite omogenee di sfalci, ramaglie, attività di manutenzione del verde pubblico e privato. Tali rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi cassonetti *siti presso le Isole Ecologiche comunali* previsti per la raccolta differenziata di tali rifiuti.

Piccole quantità di verde potranno essere conferite nel cassonetto di raccolta dei rifiuti organici.

Art. 53 ~~Art. 59~~ - Divieto di conferimento indifferenziato di materiali riciclabili omogenei

E' fatto divieto di conferire nel contenitore dei rifiuti indifferenziati i rifiuti costituiti da partite omogenee di carta, plastiche, vetro, legno, verde da manutenzione dei giardini.

Per partite omogenee si intendono quantitativi costituiti da una singola tipologia per oltre l'85 %.

Tali rifiuti dovranno essere conferiti al servizio di raccolta differenziata della carta o conferiti negli appositi contenitori.

~~Art. 60 - Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballi secondari e terziari Abrogato~~

~~In adempimento del D.Lgs 22/97 è fatto divieto di conferimento al servizio pubblico di raccolta degli imballi secondari e terziari non differenziati.~~

~~Tuttavia ai sensi degli artt. 39 e 43 del D.Lgs 22/97 è consentito il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti di imballaggio primario ed eventuali rifiuti di imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio, solo in raccolta differenziata.~~

~~In particolare a seconda delle caratteristiche merceologiche i rifiuti di imballaggio dovranno essere così conferiti:~~

~~**vetro**~~

- ~~— tramite contenitori pluriutenza stradale;~~
- ~~— tramite appositi contenitori posizionati presso le isole e/o stazioni ecologiche attrezzate.~~

~~**Carta e cartone**~~

- ~~— per limitati quantitativi tramite contenitori pluriutenza a livello stradale;~~
- ~~— tramite appositi contenitori posizionati presso le isole e/o stazioni ecologiche attrezzate;~~
- ~~— tramite appositi servizi monoutenza appositamente attivati (raccolta cartoni presso le utenze commerciali, raccolta porta a porta di carta e cartone,...).~~

Plastica

Per quanto riguarda gli imballaggi:

- ~~— tramite i contenitori pluriutenza a livello stradale;~~
- ~~— tramite appositi contenitori posizionati presso le isole e/o stazioni ecologiche attrezzate purché sia garantito il ritiro del materiale raccolto.~~

Per quanto riguarda gli altri rifiuti di plastica:

- ~~— tramite apposito servizio se istituito.~~

Metalle

per quanto riguarda i contenitori vuoti per in alluminio e/o acciaio:

- ~~— tramite contenitori pluriutenza a livello stradale;~~
- ~~— tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate purché sia garantito il ritiro del materiale raccolto.~~

Legno

- ~~— tramite il servizio di raccolta egli ingombranti~~
- ~~— tramite conferimento diretto presso le stazioni ecologiche attrezzate;~~

Altri

- ~~— tramite appositi contenitori posizionati presso le stazioni ecologiche attrezzate purché sia garantito il ritiro del materiale raccolto.~~

CAPO II - SANZIONI

Art. 54 ~~Art. 60~~ - Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da superiori leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa nell'ambito di minimi e massimi prefissati. Gli importi delle sanzioni stabilite con il presente Regolamento sostituiscono l'eventuale sistema sanzionatorio previsto da altro Regolamento del Comune in relazione alle medesime fattispecie.

Nella allegata tabella, parte integrante del presente Regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi per le singole violazioni.

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento gli agenti della Polizia Municipale.

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE (euro)	
		Minima	Massima
Scarico ed abbandono di rifiuti in area privata	Rifiuti urbani o assimilati	50	300
	Rifiuti urbani pericolosi	100	500
	Rifiuti speciali non pericolosi	200	1.000
	Rifiuti speciali pericolosi	300	1.500
Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'ente gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per le raccolte differenziate)			
		50	300
Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'ente gestore			
		50	150
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dall'ente gestore			
		50	250
Conferimento nei contenitori predisposti dall'ente gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati	Rifiuti urbani	50	150
	Rifiuti urbani ingombranti	50	200
	Rifiuti speciali non pericolosi	50	500
	Rifiuti speciali pericolosi	100	1.000
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'ente gestore			
		25	100
Abbandono di rifiuti su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, comprese le rive dei corsi d'acqua e canali	Rifiuti urbani o assimilati	100	500
	Rifiuti urbani pericolosi	200	1.000
	Rifiuti speciali non pericolosi	250	1.200
	Rifiuti speciali pericolosi	300	2.000

Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezione di animali domestici			
		25	250
Contravvenzioni agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche			
		100	300
Contravvenzioni agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti di vendita nei mercati			
		100	300
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali, piscine e campeggi			
		100	300
Contravvenzione all'obbligo di pulizia di terreni non edificati			
		50	200
Mancato rispetto di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata			
		50	250
Conferimento non autorizzato di rifiuti di imballaggi al servizio pubblico			
		50	250
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci ovvero di affissione di manifesti			
		50	250
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree interessate da cantieri, quotidianamente ed alla cessazione delle attività			
		55	250
Divieto di abbandono dei rifiuti derivanti da demolizione e scavi in qualsiasi area del territorio comunale			
		100	500
<i>Inosservanza di altre imposizioni previste dal presente regolamento</i>			
		50	150

